

Per evitare incidenti via le sbarre anticamper

di Pier Luigi Ciolli

A partire da fine Marzo, in via preventiva, essendo prossima la stagione estiva, abbiamo ritenuto di comune interesse non cercare assurdi ed onerosi contenziosi ma scrivere ai sindaci invitandoli a voler revocare l'ordinanza che aveva attivato le sbarre anticamper e far provvedere alla relativa rimozione delle stesse.

A confermare la validità ed opportunità di quanto da noi richiesto abbiamo ricordato che le suddette lettere ricordano e chiariscono quanto segue:

Il Ministero Lavori Pubblici -
Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento, **diffida i sindaci per la difforme installazione di sagome limitatrici e dichiara:**

"... il Comando Stazione Carabinieri di Bezzecca ha anche segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco del parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro. L'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale. ... DEMANDA al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze."

Il Ministero Lavori Pubblici -
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, **ribadisce:**

- **Riguardo al concetto di strada e circolazione**

"In via preliminare occorre osservare che a norma del 1° comma dell'art. 2 del

MODULINO
IL P.P. - 109



Roma, 5 MAG. 1997 12

Ministero dei Lavori Pubblici
ISPETTORATO GENERALE
PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Divisione AREA TECNICA 1/67
Prot. N. 4567 Alleg. 1

Al Sindaco del Comune di
38046 RIVA DEL GARDA (TN)
(Rif.to nota n. 23648 del 19.9.96)

c.p.c. Alla Regione Carabinieri
"Trentino Alto Adige"
Compagnia di Riva del Garda
Nucleo Operativo e Radiomobile
38066 RIVA DEL GARDA (TN)

OGGETTO: Segnalazione di cui all'art. 5 del Nuovo Codice della Strada e art. 7 del Regolamento di esecuzione.

Con riferimento alla nota a margine e alle precedenti note n. 3045 del 23.7.96 e n. 3080 del 9.8.96, con la presente si forniscono alcune spiegazioni necessarie perché sia fatta chiarezza sulla questione e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

In via preliminare occorre osservare che a norma del 1° comma dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" si intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Per il termine circolazione vale la definizione di cui al punto 9), comma 1 dell'art. 3 del Codice.

Ai sensi del Codice, non è la proprietà l'elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l'uso pubblico, anche di fatto, dell'area aperta alla circolazione.

Per inciso tale definizione si ritrova anche all'art. 2 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale (DPR 393/59).

Pertanto, ben può il Ministero dei lavori pubblici, e per esso l'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, interessarsi della materia in virtù degli artt. 5, 6, 7, 12, 13, 35, 38 e 45 del Nuovo Codice della Strada e connesse norme regolamentari.

Ciò stante, e per quanto attiene alle violazioni contestate al comune di Riva del Garda dal locale Nucleo operativo dei Carabinieri, occorre chiarire che l'art. 175 del Regolamento tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non eliminabili. Nel caso di specie gli ostacoli sono stati artificialmente realizzati e quindi l'art. 175 non è un riferimento adeguato.

Anche in questo caso codesta amministrazione non ha correttamente interpretato le norme, neppure quelle previgenti. Infatti il precedente regolamento di esecuzione (DPR 420/59) prevedeva all'art. 116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all'art. 159 vietava l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti dallo stesso Regolamento. Stesso divieto era prescritto dall'art. 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

E' pur vero che le precedenti norme non prevedevano esplicitamente sanzioni in caso di inosservanza, ma è anche previsto all'art. 234 del vigente codice che la segnalazione doveva essere adeguata entro il mese di dicembre 1995 e che tale termine è ormai trascorso, con le conseguenze sanzionatorie del Nuovo Codice. Il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi non rende regolare una segnaletica palesemente difforme.

Non si comprende poi perché codesta amministrazione manifesti contrarietà avverso una procedura di diffida neanche ancora avviata. La nota di questo ufficio n. 3080 del 9.8.96 era una semplice richiesta di informazioni per valutare l'opportunità di un intervento.

E in verità le copie di ordinanze trasmesse da codesta amministrazione, in un arco di tempo dal 1987 al 1996, non fanno mai riferimento ai portali installati, ma solo in due casi alla istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore ad 1.90 m in alcune aree.

Cosa che di norma viene segnalata con il cartello stradale di cui alla fig. II.66 del Regolamento. Divieto che peraltro non sembra particolarmente motivato nel disposto delle ordinanze.

Senza considerare che codesta amm.ne aveva avanzato con nota n. 15547 del 28.6.96 istanza per l'impiego dei portali come dissuasori di sosta e non come segnalatori di ostacolo. Istanza sulla quale questo Ufficio aveva espresso parere negativo.

Poiché questo Ufficio ha tra i suoi compiti anche quello di adoperarsi perché nel campo della segnaletica vi sia una uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale, unitamente a quanto già esposto si spiega l'interessamento al problema.

Alla luce di quanto precede codesta amm.ne vorrà quindi rivedere la segnaletica di che trattasi adeguandola alle vigenti norme regolamentari. Si avverte che, poiché a norma dell'art. 14 del Nuovo Codice della Strada tale compito compete all'ente proprietario della strada, la responsabilità per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla presenza dei più volte citati portali ricadrà su codesta amm.ne comunale.

IL CAPO DELL'ISPettorato
(Dot.ssa Valeria Olivieri)

Valeria Olivieri

C:\TECNIC_1\MAZ3107\GARD497.DOC AA-3 26/02/1997